REGOLAMENTO

CAPO I
DELL'INSTAURAZIONE DELL'ARBITRATO

Art.1
(Giusto processo)

Il presente Regolamento - disciplinante lo svolgimento delle attività di composizione delle liti per mezzo di arbitrato presso la Camera del Polo delle Scienze Giuridiche Internazionalistiche e delle Nuove Tecnologie dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (qui di seguito: la "Camera") – deve ritenersi integralmente improntato alla piena realizzazione del superiore principio del giusto processo.

Art. 2
(Accordo arbitrale)

1. La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica qualora le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che attribuisca alla Camera il potere di decidere autoritativamente la controversia sottoposta alla sua cognizione.
Se non diversamente stabilito dall'accordo arbitrale:
a) tutte le controversie di valore fino a € 100.000,00 sono risolte da un arbitro unico, mediante arbitrato rituale;
b) tutte le controversie di valore superiore a € 100.000,00 sono risolte da un Collegio Arbitrale composto di 3 membri, mediante arbitrato rituale.
2. L'arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto, a norma dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. La precedente disposizione non pregiudica il potere degli arbitri di decidere una controversia *ex aequo et bono* qualora le parti siano d'accordo.
4. Ove manchi l'accordo, la parte che intende comunque instaurare un procedimento arbitrale può farne espressa richiesta attraverso una domanda di arbitrato da depositare presso la Camera secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento; se lacontroparte non aderisce a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria comunica alla parte che ha avanzato l'istanza l'impossibilità di dar luogo alla procedura.
5. Le parti, di comune accordo, possono sempre stabilire che la controversia sia decisa attraverso un arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore contrattuale.

Art. 3
(*Kompetenz-Kompetenz*)

1.L'arbitro (o il Collegio) determina in via esclusiva la propria competenza a pronunciarsi in ordine alla controversia sottoposta alla sua cognizione. In caso di incompetenza, le parti saranno comunque tenute al pagamento dei compensi per le attività fino a quel momento espletate.

Art. 4
(Domanda arbitrale)

1. La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve proporne domanda, con atto sottoscritto personalmente o a mezzo del proprio difensore munito di idonea procura.
2. La domanda deve essere inoltrata alla Segreteria della Camera secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Copia della domanda dovrà essere inviata altresì alla controparte secondo le modalità di cui al medesimo articolo.
3. La domanda deve necessariamente contenere:
a) la generalità delle parti e il loro codice fiscale o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA, la sede e il nome dei legali rappresentanti;
b) l'elezione di domicilio o l'eventuale indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni, ovvero, in caso di nomina di un difensore, l'elezione di domicilio anche digitale presso lo studio del

medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26, par. 3 del presente Regolamento;
c) l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda, la formulazione dei quesiti e delle eventuali proprie richieste in forza dell'art. 2 del presente Regolamento nonché l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
d) l'eventuale indicazione di mezzi di prova;
e) ogni altro documento che la parte ritenga di dover allegare;
f) l'atto contenente il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 2, par. 4 del presente Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato;
g) l'invito alla controparte a costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria contenente il numero di ruolo.
5. Al momento della presentazione della domanda la parte versa alla Camera la Tariffa Camerale corrispondente di cui all'Allegato A) del presente Regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.
6. La Segreteria, a seguito della ricezione della domanda di arbitrato, forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero di ruolo per anno e annota in apposito registro cronologico dei procedimenti la data di ricevimento della domanda.

Art. 5
(Atto di risposta)

1. La Segreteria comunica alla controparte o alle controparti, secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento, notizia della domanda ricevuta e il relativo numero di ruolo, con termine per inviare l'atto di risposta entro 30 giorni.
2. L'atto di risposta deve contenere:
a) la generalità delle parti e il loro codice fiscale o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA, la sede e il nome dei legali rappresentanti;
b) le difese e istanze;
c) l'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza e il suo valore economico;
d) l'atto che contiene il compromesso o la clausola compromissoria o, nel caso indicato dall'art. 2 par. 4 del presente Regolamento, la dichiarazione di adesione all'arbitrato richiesto dalla parte ricorrente;
e) l'elezione di domicilio o l'eventuale indirizzo PEC presso il quale la parte intede ricevere le comunicazioni, ovvero in caso di nomina di un difensore, l'elezione di domicilio anche digitale presso lo studio del medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 par. 3 del presente Regolamento.
f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova;
g) ogni altro documento che la parte ritenga di allegare;
h) l'eventuale chiamata del terzo a pena di decadenza.
3. Al momento della presentazione dell'atto di risposta, la parte versa alla Camera la Tariffa Camerale corrispondente, di cui all'Allegato A) del presente Regolamento. Tale somma non è ripetibile qualunque sia l'esito della procedura.
4. La parte in questione deposita la sua comparsa presso la Segreteria con le modalità previste all'art. 26 del presente Regolamento.
5. La Segreteria comunica all'altra parte il deposito dell'atto di risposta e, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, le assegna un termine di 30 giorni per il deposito di una eventuale replica.

Art. 6
(Inattività della parte)

1.L'arbitro o il Collegio, verificata l'esistenza di un valido accordo arbitrale e la corretta notifica della domanda arbitrale, il procedimento proseguirà in contumacia della parte o delle parti rimaste inattive.
2. In tal caso, la parte proponente sopporterà le tariffe camerali delle controparti assenti.

Art. 7
(Chiamata in causa del terzo)

1. La chiamata di un terzo è ammessa solo con l'accordo del terzo e delle parti, nonché con il consenso degli arbitri.
2. Per la chiamata in causa del terzo, il convenuto a pena di decadenza deve proporla con il proprio atto di risposta. L'attore può chiedere la chiamata di terzo se ne sorge l'esigenza dal contenuto della difesa avversaria, entro la prima udienza.
3. Nella stessa udienza l'arbitro (o il Collegio), in caso di assenza di contestazioni, può disporne la chiamata e la Segreteria trasmetterà la memoria di replica al terzo chiamato entro i 7 giorni successivi.
4. Per la costituzione del terzo chiamato si applicano gli stessi termini e modalità previste dall' art. 5 per la costituzione della parte convenuta.

Art. 8
(Intervento volontario e litisconsorzio necessario)

1. L'intervento volontario è ammesso solo con l'accordo delle parti, con il consenso degli arbitri e nel rispetto delle modalità e decadenze di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. È sempre ammesso l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 c.p.c. con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente e l'intervento del litisconsorte necessario.
3. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso si applica la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.
4. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
5. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, questi possono rinunciare all'incarico e l'arbitrato verrà dichiarato improcedibile. In tal caso le parti dovranno sostenere le spese di cui all'Allegato A) del presente Regolamento.
6. Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'arbitro, entro la prima udienza, verificata la non regolarità del contraddittorio, ne disporrà l'integrazione con comunicazione a mezzo della Segretaria, secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento. In tal caso il chiamato si dovrà costituire entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, con le medesime modalità indicate per la costituzione della parte convenuta, di cui all'art. 5 del presente Regolamento. In mancanza, l'arbitrato verrà dichiarato improcedibile e le parti dovranno comunque sostenere le spese di cui all'Allegato A) del presente Regolamento.

CAPO II
DEGLI ARBITRI

Art. 9
(Nomina degli arbitri)

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono risolte, ai sensi dell'art. 2, da un arbitro unico o da un Collegio di tre arbitri.
2. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente della Camera che li sceglie tra gli iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio Camerale.
3. In caso di Collegio, il Presidente della Camera individuerà colui al quale verranno assegnate le funzioni di Presidente del Collegio stesso.
4. Entro 5 giorni dall'accettazione dell'arbitro o degli arbitri di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la Segreteria comunica la nomina alle parti costituite.

Art. 10
(Indipendenza dell'arbitro)

1. L'arbitro deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti.
2. Egli deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza nella quale affermi l'assenza:

a) di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza;
b) di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
c) di ogni altra potenziale causa di ricusazione prevista dall'art. 815 c.p.c.
3. Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 11
(Accettazione della nomina)

1. Effettuata la nomina dell'arbitro, questi entro 3 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, deve inviare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico, nonché la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al precedente art. 10.
2. L'incarico si intende rifiutato in caso di mancato invio della comunicazione di accettazione del medesimo e della dichiarazione di imparzialità entro il termine assegnato.
3. L'arbitro può rinunciare all'incarico anche successivamente all'accettazione, rassegnando le proprie dimissioni soltanto per gravi e comprovati motivi di salute e personali.

Art. 12
(Sostituzione dell'arbitro)

1. La sostituzione dell'arbitro unico o di un componente del Collegio, può avvenire:
a) per mancata accettazione, ovvero rinuncia ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
b) per ricusazione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;
c) per negligenza, omissioni o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale;
d) per impossibilità ad adempiere al proprio ufficio, per infermità o altro grave motivo;
e) per morte.
2. Alla sostituzione provvede il Presidente della Camera con decreto motivato che viene comunicato alle parti dalla Segreteria.
3. Il compenso spettante all'arbitro sostituito è determinato nel provvedimento stesso di sostituzione dal Presidente della Camera, tenuto conto dell'attività da questi effettivamente prestata sino a quel momento. Nessun compenso è dovuto qualora la sostituzione sia dipesa da negligenza dell'arbitro o da sue omissioni o ritardi nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Art.13
(Ricusazione)

1. Un arbitro, tanto nel procedimento rituale tanto nel procedimento irrituale, può essere ricusato se:
a) non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
b) egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
c) egli stesso è parente o affine fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
d) egli stesso o il coniuge, ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
e) è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da qualunque rapporto di lavoro o di prestazione d'opera, ovvero da qualunque altro rapporto di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
f) ha già prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti o ha deposto come testimone in un precedente processo che ha riguardato una qualunque di queste;
g) sussiste qualunque altra grave ragione di convenienza, tale da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.
2. La ricusazione si propone con comunicazione scritta depositata presso la Segreteria secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento, entro 10 giorni dalla data della comunicazione

della nomina dell'arbitro o degli arbitri cui si riferisce la ricusazione, oppure entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante sia comunque venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione, ancorché preesistente alla nomina stessa, motivando adeguatamente la propria richiesta.
3. Su quest'ultima decide in via definitiva il Consiglio Camerale, sentito l'arbitro ricusato.
4. Il provvedimento che accoglie la proposta di ricusazione è comunicato all'arbitro o agli arbitri ricusati e alle parti, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

CAPO III
DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ARBITRALE

Art. 14
(Prima udienza)

1. La Segreteria fissa la data della prima udienza entro e non oltre 20 giorni dal deposito dell'ultima costituzione.
2. In caso di domanda riconvenzionale, il termine entro cui dovrà essere fissata l'udienza decorrerà dal termine per il deposito della memoria di replica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 15
(Controversie connesse)

1. Qualora siano proposte domande arbitrali relative a controversie fra loro connesse il Presidente della Camera può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale (arbitro unico o Collegio).
2. L'istanza arbitrale investita di più procedimenti tra loro connessi, può disporne la riunione affinché siano decisi con un unico lodo.

Art. 16
(Tentativo di conciliazione)

L'arbitro esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento della procedura.

Art. 17
(Dell'assunzione dei mezzi di prova – provvedimenti cautelari)

1. L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su iniziativa delle parti, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio.
3. Se un testimone rifiuta di comparire davanti all'arbitro (o al Collegio), questo può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato di ordinarne la comparizione.
4. Nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
5. Gli arbitri possono nominare uno o più consulenti tecnici.
6. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Al consulente spetta un compenso calcolato secondo le tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia per le operazioni peritali esperite su richiesta dell'Autorità giudiziaria, il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore al compenso spettante all'organo arbitrale.
7. Gli arbitri possono chiedere alla Pubblica amministrazione informazioni, atti e documenti da questa detenuti e utili ai fini del giudizio.
8. L'organo arbitrale (arbitro o Collegio) può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale informa

prontamente l'Organo arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

Art. 18
(*Amicus curiae*)

Gli arbitri, con il consenso delle parti, possono avvalersi del supporto informativo prestato da organizzazioni non governative, ogni altro ente o soggetti qualificati, al solo scopo di acquisire indicazioni utili alla decisione dell'affare sottoposto alla propria cognizione, nella qualità di *amicus curiae*.

Art. 19
(Lingua del procedimento)

La lingua di lavoro è l'italiano, salva diversa richiesta congiunta delle parti, accettata dall'arbitro o dal Collegio.

CAPO IV
DEL LODO

Art. 20
(Termine per la decisione)

1.Gli arbitri pronunziano il lodo nel termine di 180 giorni dalla prima udienza, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l'udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.
2. In ogni caso, detto termine può essere prorogato mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri.
3. Se le parti non hanno disposto diversamente, gli arbitri possono decidere di prorogare il termine per un massimo di centottanta giorni e per non più di una volta:
a) in caso di istruttoria particolarmente complessa;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale.
4. Se è modificata la composizione del Collegio o è sostituito l'arbitro unico, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
5. L'atto contenente la decisione è depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti, più un ulteriore originale che resterà ivi depositato.
6. È ammessa la sottoscrizione con firma digitale del lodo, redatto in formato originale-digitale.
7. L'atto formato in originale-digitale e munito di firma digitale è trasmesso, a cura dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio, all'indirizzo PEC della Segreteria.
8. La Segreteria provvede, quindi, a trasmettere alle parti a mezzo PEC l'atto contenente il lodo depositato in formato originale, ovvero a dare comunicazione alle medesime dell'avvenuto deposito dell'atto sottoscritto con firma autografa, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna spettante.

Art. 21
(Diritto applicabile)

1. Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati espressamente a pronunciarsi secondo equità.
2. Quando l'arbitro unico o il Collegio decidono secondo diritto, verrà applicata la legge italiana, comprese le inerenti norme di Diritto internazionale privato e processuale, qualora la fattispecie oggetto del giudizio sia caratterizzata da elementi di estraneità.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rimando alle disposizioni di cui al Titolo VIII – artt. 806 e ss del Codice di Procedura Civile.

Art. 22
(Deliberazione, requisiti ed efficacia del lodo)

1.Il lodo, redatto per iscritto, deve contenere:

a) il nome dell'arbitro o degli arbitri del Collegio;
b) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
c) l'indicazione delle parti;
d) l'indicazione dell'accordo arbitrale;
e) l'esposizione sommaria dei fatti;
f) la sintesi delle rilevanti argomentazioni giuridiche svolte dalle parti e le rispettive conclusioni;
g) il dispositivo e correlata motivazione;
h) la decisione sul pagamento delle spese di giudizio e degli onorari degli arbitri;
i) la data della decisione;
j) la sottoscrizione dell'arbitro o degli arbitri del Collegio.

2. Nel caso di Collegio, il lodo è deliberato a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri.
3. Il lodo, dalla data della sua sottoscrizione, può assumere gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria, ai sensi dall'art. 825 c.p.c.

Art. 23
(Lodo dell'arbitrato irrituale)

Qualora le parti abbiano optato per l'arbitrato irrituale, il lodo avrà efficacia contrattuale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
(Sede dell'arbitrato)

1. La sede dell'arbitrato è stabilita presso gli uffici della Camera, sita in Cassino, alla Via S. Angelo - località Folcara snc.
2. Con l'accordo delle parti, l'arbitro o gli arbitri possono comunque stabilire una diversa sede, anche per lo svolgimento di singole attività processuali.
3. In ogni caso, l'arbitro o gli arbitri, se le parti concordano e tenuto conto di ogni altra circostanza, possono utilizzare lo strumento della videoconferenza per la tenuta delle riunioni o per lo svolgimento delle udienze con le parti e/o con altri soggetti del procedimento, ad esclusione della audizione dei testimoni.
4. L'arbitro o gli arbitri possono provvedere alla sottoscrizione del lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato, pure all'estero.

Art. 25
(Riservatezza)

Tutti i componenti degli organi della Camera, gli arbitri e il Segretario sono obbligati a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi e in corso.

Art. 26
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni della Segreteria relative alla procedura arbitrale dovranno essere effettuate a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
2. Le comunicazioni e i depositi delle parti dovranno essere effettuati presso la Segreteria alternativamente: a mezzo PEC all'indirizzo .....; in modalità cartacea alla Segreteria della Camera presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (FR), Via S. Angelo - località Folcara snc, piano ...ovvero a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo o a mezzo di Ufficiale giudiziario.
3. Nell'ipotesi in cui le parti non abbiano eletto domicilio nei propri atti difensivi, la loro domiciliazione si intenderà automaticamente fissata presso la Segreteria.

Art. 27
(Spese dell'arbitrato)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono quali spese dell'arbitrato: le Tariffe camerali che ciascuna parte è tenuta ad anticipare e il compenso dell'Arbitro unico o del Collegio arbitrale, nella misura determinata dall'Allegato A del presente Regolamento; nonché i compensi per il patrocinio degli eventuali difensori delle parti e le spese dell'eventuale Consulenza tecnica d'ufficio.
2. Salvo diverso accordo tra parti, le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente. Tuttavia, gli arbitri potranno determinare una diversa incidenza delle spese dell'arbitrato tra le parti, in ragione della natura della controversia e delle loro rispettive responsabilità.

Art. 28
(Modificazioni - *tempus regit actum*)

1. Il presente Regolamento può essere modificato a maggioranza semplice dal Consiglio Camerale.
2. Ogni modifica avrà efficacia decorsi 20 giorni dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine previsto nella medesima deliberazione.
3. In alcun caso, le modificazioni apportate non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Art. 29
(Documentazione)

1.Il lodo e tutta la documentazione relativa al giudizio arbitrale sarà conservata presso la sede della Camera per un periodo pari a 10 anni dalla pronuncia dell'ultimo provvedimento.

Allegato A

TARIFFE E COMPENSI			
VALORE DELLA CONTROVERSIA	TARIFFA CAMERALE *PRO* PARTE	COMPENSO DELL'ARBITRO UNICO	COMPENSO DEL COLLEGIO ARBITRALE
Fino a € 2.000,00	€ 35,00	200,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
Da € 2.000,01 a € 10.000,00	€ 50,00	€ 350,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
da € 10.00,01 a € 25.000,00	€ 60,00	€ 500,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
da € 25.00,01 a € 50.000,00	€ 150,00	€ 1.300,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
da € 50.000,01 a € 75.000,00	€ 210,00	€ 1.700,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
da € 75.000,01 a € 100.000,00	€ 250,00	€ 2.000,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 360,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 600,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
da € 500.000,01 a € 2.000.000,00	€ 1.200,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
oltre € 2.000.00,01	€ 3.150,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
VALORE INDETERMINABILE MODESTO	€ 60,00	€ 500,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
VALORE INDETERMINABILE MEDIO	€ 150,00	€ 1.300,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico
VALORE INDETERMINABILE ALTO	€ 250,00	€ 2.000,00	Incremento del 200% oltre l'importo stabilito per l'arbitro unico